



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0544761 05/08/2016 12,09
Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...
Ass. : 520510 UOD Impianti e reti del ciclo ...
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016



Scheda debiti fuori bilancio
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
DIPARTIMENTO 52 - DIREZIONE GENERALE 05 - UNITA' OPERATIVA
DIRIGENZIALE 09

Il sottoscritto nella qualità di dirigente della U.O.D. 09, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa U.O.D. e dal responsabile della istruttoria che sottoscrive la stessa

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Comune di Lustra, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Amatucci elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Agropoli al Corso Garibaldi n. 76

Oggetto della spesa
Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: ex art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 :
(x) sentenze esecutive;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con DD n. 209 del 11/02/2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981, DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, e D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72\2011, con riferimento alle sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006, nei confronti del Comune di Lustra.

Con sentenza n. 236 del 20/05/2015, veniva accolta l' opposizione all'ordinanza ingiunzione con conseguente annullamento del decreto ingiunzione n. 209 del 11-02-2014 e la Regione Campania veniva condannata al rimborso delle spese processuali per complessive € 800,00 oltre € 112,00 per esborsi oltre IVA e Cassa.

L'Avvocatura Regionale , con nota prot. 0473938 del 08/07/2015 presa in carico il 13/07/2015, ha trasmesso la sentenza n. 209/2014 in forma esecutiva ed ha comunicato di ritenere “ che non sussistono gli estremi per un eventuale appello”;

L'Avvocatura Regionale con ulteriore nota prot. 0895431 del 23/12/2015 presa in carico il 15/1/2016 ha trasmesso copia dell'atto di precetto riferito alla sentenza 209/2014;

Con nota DG Ambiente Uod 09 prot. 0352552 del 23/05/2016, è stato richiesto all'Avvocatura Regionale il parere di congruità sul precitato atto di precetto;

Con nota prot. 0393561 del 09/06/2016 presa in carico il 22/06/2016 l'Avvocatura Regionale ha ritenuto che le somme indicate nell'atto di precetto “sono congrue e rispondenti” a quanto liquidato dal Tribunale di Valle della Lucania con sentenza n. 236/2015/2015 e che quindi le

Via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli – Tel 081-7963394 – Fax 081-7963060
dg05.uod03@pec.regione.campania.it – dg05.uod09@pec.regione.campania.it

9



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Il Dirigente

UOD 03 - 09

spese da liquidare risultano complessivamente le seguenti :

TOTALE DEBITO € 1.503,25

€ 935,00 per diritti ed onorari
€ 43,01 per Cassa Nazionale Avvocati
€ 279,23 per spese
€ 246,01 per Iva

Totale € 1.503,25

Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 per l'importo complessivo di € 1.503,25.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 236/2015;
2. atto di precetto e parere di congruità.

Data 05-08-2016

Il Funzionario istruttore
Dott. M. Mazzella

Il Dirigente
Dott. G. Pagliarulo



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo 60 01 03 00

20909
Bona 16/06/2016

DATA PAGATA
01/07/2016

Mc il 23/06/16

MARTELLA
(Vig. Cont.)

236/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0393561 09/06/2016 10,27

Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...
Classifica : 4.



DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

Prat. 2694/14
Comune di Lustra Cilento
Atto di precetto.

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, in riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette, in allegato, copia di atto di precetto, già notificato, riferito alla sentenza n. 236/15, già trasmessa, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 209/14, con condanna alle spese di lite.

Le somme indicate nell'atto di precetto sono congrue e rispondenti a quanto liquidato con la predetta sentenza

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 09
Avv. Pasquale D'Onofrio

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

Avv. P. Citra 089/759065

Giunta Regionale della Campania
Settore Ciclo Integrato delle Acque
22 GIU. 2016
PRESA IN CARICO

11

11

11
11
11
11

De 16/09/20

Atto di precetto (reitera)

Il **Comune di Lustra**, -p.iva 00540330651- in persona del sindaco p.t. cav. Giuseppe Castellano, rappresentato e difeso, in virtù della delibera di G.M. n. 8/2014 dall'avv. Domenico Amatucci, con studio in Agropoli al Corso Garibaldi, 76, -cf MTC DNC 56E17 A091T-, giusta procura a margine del ricorso in opposizione all'ingiunzione ex art. 22 l 689/81, che dichiara, ai sensi dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata domenicoamatucci@puntopec.it ovvero al proprio numero di fax 0974-821673

premesse che

- con la sentenza n.236/2015 del Tribunale di Vallo della Lucania, resa dalla dott.ssa Maria Lamberti e pubblicata il 20.5.2015, veniva accolta l'opposizione proposta dall'istante ed annullata l'ingiunzione n.209 dell'11.2.2014 della Regione Campania; per leffetto la stessa veniva condannata al pagamento delle spese processuali liquidata in euro 800,00 per compensi professionali ed euro 112,00 per esborsi;
- la richiamata sentenza, munita della formula esecutiva, apposta il giorno 1.6.2015, veniva vanamente notificata a mezzo posta sia alla Regione Campania alla via Santa Lucia n.81 che nel domicilio eletto presso l'avvocatura Regionale, Via Abella Salernitana, n.3 il 5.6.2015;
- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;

ciò premesso, il Comune di Lustra, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato in forza del richiamato titolo esecutivo

intima e fa precetto


alla Regione Campania, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., -via Santa Lucia, n.81, 80132 Napoli- di pagare all'istante la predetta somma, oltre oltre gli accessori e precisamente:

• sorta capitale liquidata in sentenza	euro	800,00	-
• spese legali vive liquidate in sentenza	euro	112,00	
• spese di notifica della sentenza	euro	17,98	
• competenze legali atto di precetto DL 140/2012	euro	135,00	
• spese generali 15% di euro 935,00	euro	140,25	
• CNA 4%	euro	43,01	
• IVA 22% (su imponibile 1.118,26)	euro	246,01	
• Spese di notifica del presente atto	euro	9,00	
TOTALE -s.e. od om-	euro	1.503,25	

Con avvertimento ad essa intimata che, in difetto di pagamento della predetta somma di euro 1.503,25 nel termine di 10 giorni dalla notifica della presente, si procederà ad esecuzione forzata, anche presso terzi.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 480, comma II, cpc, la debitrice con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre un apposito piano.


Agropoli, 11 maggio 2016


avv. Domenico Amatucci

315


CC 7694/14
in citate

03



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

- Ad istanza dell'avv. Domenico Amatucci, con studio in Agropoli al Corso Garibaldi, n. 76, nella qualità di difensore del comune di Lustra Cliento,
- Io sottoscritto ufficiale Giudiziario del Tribunale di Vallo della Lucania, ove risiedo per la carica, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato copia dell'antescritto atto di precetto a:

Regione Campania, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,
-via Santa Lucia, n.81, 80132 Napoli-

Mediante consegna ~~al presidente~~ per posta

Vallo della Lucania, 16-5-2016

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0344933 19/05/2016 10,12
Mitt. : AMATUCCI DOMENICO

Ass. : Avvocatura Regionale



156/14

SA

[Signature]
Ufficiale Giudiziario
Aree Distrettuali

18 MAG 2016

ALLEGATA E-MAIL



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

RACCOMANDATA A MANO

Giunta Regionale della Campania
Struttura Tecnica di Missione
"Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche"
L.R.n. 16 del 07/08/2014 art.1 commi da 92 a 98


10 LUG 2015

PAGIARULO / MARZELLA
13.7.15

UNITA' DI MISSIONE 70-02-00
TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

DIP.55- DG 13
RISORSE FINANZIARIE
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C /5
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0473938 08/07/2015 12,56
Mitt. Avvocatura Regionale
Reg. 7002 Programmazione e Gestione dell...
Classifica 4



Prat. 2694/14
Comune di Comune di Lustra Cilento
Opp.ad ord.ing.

25/7/15
Centrale
mail e mensile
G

In relazione alla pratica in oggetto, nel far seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmette, in allegato, copia della sentenza n.236/15, notificata con formula esecutiva con cui il Tribunale di Vallo della Lucania, ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 209/14, con condanna alle spese di lite.

Le motivazioni sottese alla sentenza, sono di natura procedurale, nello specifico, riguardanti la violazione dei termini di contestazione ex artt. 14 e 15 L.689/81, per cui stante consolidata giurisprudenza orientata in tal senso, si ritiene non sussistano gli estremi per eventuale appello.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. P. Citera 089/759065

Giunta Regionale della Campania
Struttura Tecnica di Missione
"Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche"
L.R. n. 16 del 07/08/2014 art.1 commi da 92 a 98
13 LUG 2015
PRESA IN CARICO
AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

03



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
 OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
 - 5 GIU 2015
 UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
 RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
 Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice dott.ssa Maria Lamberti, all'udienza del 20.05.2015, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 395/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

COMUNE di LUSTRA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di opposizione ed in virtù di deliberazione n. 8 del 17.02.2014, dall'avv. Domenico Amatucci ed elett.te dom.to presso il suo studio in Agropoli (SA), al Corso Garibaldi n. 76

OPPONENTE

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Citera, giusta procura generale ad lites per notar Cimmino del 7.12.2002, elett.te dom.to presso l'Ufficio Avvocatura in Salerno, via Abella Salernitana n. 3

OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione ex artt. 22 l. n. 689/81 e 6 D.lgs. 150/2011

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.03.2014, il Comune di Lustra proponeva opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 avverso il Decreto Dirigenziale n. 209 dell'11.02.2014, notificato in data 14.02.2014, con il quale la Giunta Regionale della Campania aveva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 4.455,00, oltre spese di bollo e notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al superamento dei valori limite, in relazione al prelievo di acque di scarico effettuato da personale dell'ARPAC in data 28/29.10.2009 presso l'impianto di depurazione sito nel Comune opponente.

L'opponente eccepiva, in primo luogo, la nullità della notificazione per violazione delle norme previste dagli artt. 18 e 14, comma 4, della legge 689/81; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa comunicazione al legale rappresentante l'ente e/o a soggetto qualificato, della facoltà di assistenza alle operazioni ed ai prelievi operati in sede di sopralluogo e di verifica dell'apertura dei campioni ed alle loro analisi; la nullità per omessa notificazione-comunicazione dei verbali di contestazione-accertamento richiamati nella premessa dell'atto opposto e della motivazione del provvedimento; la prescrizione della mancata contestazione della contravvenzione (art. 14 l.689/81), per

- 8 GIU 2015

fatto dichiarato accertato il 28.10.2009 presso l'Arpac di Salerno e il 29.10.2009 presso l'Arpac di Benevento, con estinzione dell'obbligazione; infine, nel merito e in via subordinata, l'infondatezza dell'accertamento, l'erroneità della sanzione applicata, la sussistenza delle esimenti ex artt. 4, l. 689/81 e 54 c.p.

Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del Decreto Dirigenziale impugnato, in subordine la rideterminazione nel minimo edittale della sanzione ingiunta, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, con memoria depositata il 22.09.2014, contestando in maniera specifica tutte le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza, previa discussione orale tra le parti, la causa è stata decisa con lettura della motivazione e del dispositivo.

L'opposizione è fondata.

In particolare, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la doglianza inerente la violazione dell'art. 15 della L. 689/1981, con conseguente assorbimento degli altri motivi di opposizione.

Invero, costituisce *ius receptum* la necessità che, in tema di sanzioni amministrative, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante analisi di campioni, il risultato delle analisi vada tempestivamente comunicato a tutti gli interessati dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 15 della legge 689/81, anche al fine di poter chiedere la revisione delle analisi, prevista dalla medesima disposizione e costituente espressione del diritto di difesa dell'incolpato; tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicché soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria (vedasi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5882 del 13.03.2007, Rv. 596229).

Nel caso di specie, parte opposta ha omissis sia di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento attestante la tempestiva comunicazione degli esiti delle analisi da parte del dirigente del laboratorio all'opponente, sia di fornire la prova di circostanze impedienti la tempestiva comunicazione dei risultati delle analisi a tutti gli interessati.

Deve, quindi, ritenersi sussistente la violazione dell'art. 15, in relazione all'art. 14, della L. 689/81 relativo alla contestazione immediata della violazione, con conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per formale ed insanabile vizio del procedimento, nonché, sotto il profilo sostanziale, per violazione del diritto di difesa del Comune ingiunto.

Né può essere condivisa la tesi sostenuta dalla Regione, in virtù della quale la deteriorabilità del campione analizzato, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza penale, escluderebbe l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 15 citato.

Invero, vertendosi in materia di sanzione pecuniaria da illecito amministrativo, il giudice deve applicare le disposizioni inserite nel complesso di norme di cui alla legge n. 689/81, ivi compreso l'art. 15 citato, non rilevando in contrario, per la diversità dei temi coinvolti, i precedenti richiamati dalla resistente, in materia di tutela dell'inquinamento e segnatamente *“le sentenze della Corte di Cassazione, in sede penale, che riguardano a fini d'accertamento d'illecito penale la inapplicabilità del procedimento di revisione delle analisi previsto dalla disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 15, per l'accertamento degli illeciti amministrativi, qual è quello in oggetto”* (cfr. in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5882 del 13.03.2007, Rv. 596229).

Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento della spiegata opposizione, va annullata l'ingiunzione di pagamento per cui è causa per intervenuta estinzione delle obbligazioni sanzionatorie (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12999 del 27.05.2010, Rv. 613197).

Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q. M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona della dott.ssa Maria Lamberti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ex artt. 22 e 23 L. n. 689/81, dal Comune di Lustra nei confronti della Regione Campania, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 209 emessa dalla Regione Campania in data 11.02.2014;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 112,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Vallo della Lucania, 20.05.2015

Il Giudice

dott.ssa Maria Lamberti



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

E' copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria. Si attesta il deposito in data **20.05.2015** e la sottoscrizione con firma digitale del giudice.

Vallo della Lucania 01.06.2015



Il Cancelliere
Dott. Maria Cavaliere



n. 236/15 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”

Vallo della Lucania 01.06.2015

F.to
Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale rilasciata in formula esecutiva in data 01.06.2015

Vallo della Lucania 01.06.2015

**Il Cancelliere
dott. Maria Cavaliere**



Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. Domenico Amatucci, procuratore del Comune di Lustra Cilento;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, funzionario UNEP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ho notificato copia del presente sentenza n.236/2015 munita di formula esecutiva a:

- **Regione Campania**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.
Via Santa Lucia n.81, 80132 Napoli;
- **avv. Paolo Citera**, difensore e procuratore domiciliatario Regione Campania,
presso Ufficio avvocatura, Via Abella Salernitana, n.3,
84100 Salerno

Le notifiche di quanto sopra è
state eseguite a mezzo posta,
ai sensi della legge
VALLO - 4 GIU 2015
UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Carotia Antonio)
Tribunale di Vallo della Lucania

Contrada Ester

Da: "GIUSEPPE PAGLIARULO" <giuseppe.pagliarulo@regione.campania.it>
A: "MARIANO MAZZELLA" <mariano.mazzella@regione.campania.it>
Cc: "ESTER CONTRADA" <ester.contrada@regione.campania.it>; "ANGELO PEPE" <angelo.pepe@regione.campania.it>; "EDUARDO CAPOBIANCO" <eduardo.capobianco@regione.campania.it>
Data invio: venerdì 24 luglio 2015 13.07
Oggetto: Pratica prot. n. 473938 del 8.7.2015 Comune Lustra Cilento opposizione ordinanza ingiunzione

Con riferimento alla pratica in oggetto ad integrazione della nota prot. n. 468725 del 2015 del Coordinatore si ricorda che in mancanza di impegno di spesa occorre compilare scheda debitoria compilata ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Rimango a disposizione per qualsiasi supporto amministrativo.

Grazie

GP

